

2021

SCHEDA NR. 11/2021

# DECRETO RIPARTENZE

**Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52**  
**G.U. nr.96 del 22/04/2021**



**CISL**  
**SCUOLA**

### **ART. 3**

*(Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore)*

#### **Comma 1**

**Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021** è assicurato lo **svolgimento in presenza** dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attività scolastica e didattica della scuola **dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sull'intero territorio nazionale**. Le **istituzioni scolastiche della secondaria di secondo grado** assicurano lo svolgimento in presenza delle attività didattiche **per almeno il 50% della popolazione scolastica**.

Tali disposizioni non possono essere derogate da provvedimenti assunti dai Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome fatto salvo in casi di eccezionale e straordinaria gravità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus. I provvedimenti in deroga sono motivatamente adottati sentite le autorità sanitarie competenti e possono essere applicati anche a specifiche aree del territorio.

#### **Comma 2**

**Dal 26 aprile al e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021**, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione delle attività didattiche al fine di assicurare:

- nelle **zone rosse** l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% della popolazione studentesca con un massimo del 75% della stessa;
- nelle zone gialle ed arancioni l'attività didattica in presenza ad almeno il 70% della popolazione studentesca fino al 100% della stessa.

In entrambi i casi, la restante parte degli studenti si avvale della didattica a distanza.

#### **Comma 3**

Resta sempre garantito lo svolgimento in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

**Riassumendo:**

<b>Zone</b>	<b>Infanzia</b>	<b>Primaria</b>	<b>I grado</b>	<b>II grado</b>
Gialla	100% presenza	100% presenza	100% presenza	dal 70% al 100%
Arancione	100% presenza	100% presenza	100% presenza	dal 70% al 100%
Rossa	100% presenza	100% presenza	100% presenza	dal 50% al 75%

**Art. 11**
***(Proroghe dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)***

I termini previsti dall'Allegato 2 al Decreto Legge nr.52 vengono **prorogati fino al 31 luglio 2021** e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate.

**Per la scuola**, le disposizioni di interesse sono contenute ai punti 6, 12, 13 e 24 dell'Allegato 2 stesso. In particolare:

Disposizioni	Commenti
<p><b>punto 6:</b> art.73 del D.L. 17 marzo 2020, nr.18</p>	<p><b>Semplificazione in materia di organi collegiali</b>            le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado <b>possono</b> svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La norma prevista dall'art.11 del D.L. proroga la possibilità di svolgere in videoconferenza le riunioni degli organi collegiali anche laddove tale modalità non sia stata prevista dal regolamento di istituto. Di conseguenza, tenuto di quanto previsto dall'art.13, commi 1 e 3 del DPCM 2 marzo 2021 e delle disposizioni del D.L.nr.52, nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio le riunioni degli organi collegiali si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.</p>
<p><b>Punto 8:</b> art.1, comma 4-bis del D.L.22/2020</p>	<p><b>Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica</b>            È garantita la possibilità di <b>effettuare in videoconferenza</b> le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente.</p>



<p><b>Punto 13:</b> art.3, comma 1 del D.L.22/2020</p>	<p><b>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione</b> Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - CSPI - rende il proprio parere nel termine <b>di sette giorni</b> dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.</p>
--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------